

Delibera n° 286

Estratto del processo verbale della seduta del
4 marzo 2022

oggetto:

ACCORDO TRA L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'INTEGRAZIONE REGIONALE DELL'INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO. APPROVAZIONE

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Visti:

- l'ACN vigente per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2- nonies, della legge. 138/2004, mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di data 8 luglio 2010;
- l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, sottoscritto in attesa della conclusione della contrattazione per il triennio economico e normativo 2016-2018;

Ricordato che gli articoli 4 e 14 del vigente ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale per la definizione a livello locale di aspetti specifici e la realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio;

Atteso che, ai sensi dell'art. 24 dell'ACN 29.7.2009, è prevista l'istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto, tra l'altro, alla definizione delle intese regionali, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell'ACN;

Dato atto che il suddetto Comitato è stato istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. dd. 19.7.2012 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 dd. 12.7.2012, ed è stato contestualmente individuato in tale ambito il Gruppo tecnico ristretto paritetico previsto al punto 10 del "Protocollo di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all'Accordo integrativo regionale" sottoscritto il 29.3.2012 dal Presidente della Regione e dalle Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale;

Dato atto altresì che con decreto del Presidente della Regione n. 096/Pres. dd. 17.07.2020, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 10 luglio 2020 è stata da ultimo modificata la composizione dell'anzidetto organo collegiale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico;

Visto l'accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per l'integrazione regionale dell'indennità di collaboratore di studio approvato dal Comitato Regionale ex art. 24 ACN in data 25 febbraio 2022 e sottoscritto in data 1° marzo 2022 allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale e ritenuto di condividerne le seguenti considerazioni e intendimenti;

Considerato che l'articolo 59, comma 1, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale regola, tra gli altri istituti, la retribuzione dell'incentivazione ad avvalersi di collaboratore di studio demandando alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione;

Ricordato che con gli Accordi Integrativi regionali di seguito richiamati sono stati stabiliti criteri e modalità di accoglimento delle domande di contributo regionale per il personale di studio presentate dai medici:

A.I.R. del 15.12.2005 approvato con DGR 269/2006;
A.I.R. del 13.07.2006 approvato con DGR 2009/2006;
A.I.R. del 07.09.2007 approvato con DGR 2207/2007;
A.I.R. del 19.03.2008 approvato con DGR 818/2008;
A.I.R. del 01.08.2014 approvato con DGR 1635/2014;
A.I.R. del 17.11.2015 approvato con DGR 2368/2015;
A.I.R. del 23.07.2019 approvato con DGR 1381/2019;

Ritenuto che l'utilizzo della figura del collaboratore di studio concorra a realizzare l'incremento della qualità dell'assistenza primaria, consentendo al medico, singolo o associato, di aumentare la disponibilità nei confronti dei propri pazienti mediante l'affidamento della gestione degli aspetti non medici e di natura amministrativa a personale di supporto;

Considerato inoltre opportuno agevolare i cittadini e i medici dell'assistenza primaria dal punto di vista organizzativo in questo periodo di emergenza pandemica che ha notevolmente incrementato i carichi di attività assistenziale e non assistenziale per attività vaccinali, certificatorie, di tracciamento dei contagi, effettuazione di tamponi, ecc.;

Viste le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022" di cui all'art. 50, comma 1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22 approvate in via preliminare con la DGR n. 54 del 21.01.2022 che hanno previsto tra le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, indicate anche come "spese sovrazionali", il finanziamento n. 36 dell'AIR Medicina convenzionata per l'incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata per complessivi € 1.994.757,34 così suddivisi tra le aziende sanitarie regionali:

ASUGI	459.272,37 €
ASUFC	943.282,33 €
ASFO	592.202,64 €

Dato atto che l'Accordo disciplina i criteri comuni per l'attribuzione dell'incentivo ai medici di medicina generale ad avvalersi di collaboratori di studio da parte delle Aziende sanitarie nel limite dei tetti di spesa fissati dall'Attività finalizzata/sovrazionale n. 36 di cui alle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022 approvate in via preliminare con la DGR n. 54 del 21.01.2022;

Evidenziato che l'Accordo considera anche quale requisito preferenziale per l'attribuzione dell'indennità in questione relativamente alle domande presentate nel corso del corrente anno l'adesione a campagne, progetti e obiettivi regionali e/o aziendali (ad es. campagne vaccinali, superamento delle criticità connesse alla carenza di MMG, copertura del servizio di continuità assistenziale, ecc.) con ciò riconoscendo l'impegno dimostrato ed il contributo prestato dai medici dell'assistenza primaria in questo particolare periodo di emergenza sanitaria;

Sottolineato che l'integrazione economica prevista dall'Accordo è letterale attuazione della potestà di integrazione aggiuntiva dei livelli assistenziali prevista dall'art.14 dell'ACN vigente per la medicina generale convenzionata e dell'art.8, comma 1, del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nella parte in cui alla lettera 0a) consente alle Regioni di intervenire sui livelli di assistenza con "relativa copertura economica a carico del bilancio regionale";

Dato atto che il finanziamento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'allegato AIR è compreso tra le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione ("spese sovrazionali") previste dalle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022;

Precisato che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per l'integrazione regionale dell'indennità di collaboratore di studio approvato dal Comitato Regionale ex art. 24 ACN in data 25 febbraio 2022 e sottoscritto in data 01.03.2022 allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'applicazione dell'allegato Accordo trova copertura nell'Attività finalizzata/sovraziendale n. 36 di cui alle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022 approvate in via preliminare con la DGR n. 54 del 21.01.2022;
3. di dare atto che l'Accordo con i MMG per l'integrazione regionale dell'indennità di collaboratore di studio allegato è reso immediatamente esecutivo;
4. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni in essa contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE